

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione FALLIMENTARE

Giudice dott.ssa Anna Maria Rossi

Debitore istante: [REDACTED] *Avv. Elena Ceserani*

**ATTESTAZIONE DEL COLLEGIO DEI
GESTORI DELL'ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI
COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI BOLOGNA**

**EX ART. 9 C.2 LEGGE N. 3/2012
RELATIVA AD UN ACCORDO EX ART
10 ss. L.3/2012**

*Gestore: Collegio n. 11 OCC dell'Organismo di Sovraindebitamento presso
Ordine degli Avvocati di Bologna - [REDACTED]*



Le sottoscritte avv.ti [REDACTED]

[REDACTED]
professioniste iscritte nell'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (d'ora in poi OCC).

PREMESSO CHE

- con istanza depositata in data 20/09/2019 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (prot. [REDACTED] del 2019), il sig. [REDACTED]
[REDACTED] dichiarava di trovarsi in stato di indebitamento a causa del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile (artt.6 e 2 Legge 3 del 27.1.2012) e proponeva un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il Collegio inizialmente incaricato, composto dagli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] accettava la nomina con comunicazione inviata ad OCC in data 26/9/2019 (**doc 1**);
- con successivo provvedimento del 22.11.2019, il referente dell'OCC, degli avvocati di Bologna, vista la sopraggiunta dichiarazione di incompatibilità dell'avv. [REDACTED] ne disponeva la sostituzione conferendo incarico all'Avv. [REDACTED] che in data 10.12.2019, accettava l'incarico (**doc.2**);
- l'art. 7, co. 1, della Legge n. 3/2012 prevede che *“Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere*



soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”;

- l’art. 9, comma 1, della Legge n. 3/2012 prevede il deposito della proposta del piano presso il Tribunale territorialmente competente, al quale, tra l’altro, deve essere allegata l’attestazione sulla fattibilità del piano;
- il sig. [REDACTED], assistito dal suo legale Avv. Elena Ceserani del Foro di Bologna, si è determinato a sottoporre ai propri creditori una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art. 7 c.1 L.3/2012.

ESPONGONO

La seguente relazione redatta ai sensi dell’art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012

- è stata predisposta ai soli fini della normativa sopra citata e non potrà essere utilizzata in tutto o in parte per scopi differenti;
- la redazione è stata effettuata in base ai dati fiscali, alle banche dati ed alle informazioni in qualunque modo acquisite;
- le scriventi non sono in possesso di ulteriori informazioni che possano modificare il contenuto della presente relazione.

SOMMARIO

1.Introduzione	pag.5
2.Scopo e contenuto della relazione	pag.8
3.Sintesi della proposta di accordo di composizione della crisi	pag.8
4.Ammontare dei debiti maturati in capo a Sternini Michele interessati dall’accordo	pag.12



5.Veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati	pag.13
6. Cause del sovraindebitamento	pag.13
7.Incapacità di adempiere alle obbligazioni	pag.14
8.Azioni dei creditori nei confronti del Debitore	pag.15
9.Atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni	pag.15
10.Esame dell'accordo.	
Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione	pag.16
11.Giudizio sulla fattibilità e sostenibilità dell'accordo	pag.17
12.Criticità	pag.18
13.Piano del pagamento proposto dal debitore	pag.20
14.Giudizio sulla probabile convenienza dell'accordo per i creditori	pag.22
15.Conclusioni	pag.23

1.INTRODUZIONE

_____ è sposato, in regime di separazione dei beni, con la sig.ra _____ (doc. 31 pag. 4 autocertificazione).

Dalla loro unione sono nate tre figlie, [REDACTED] (doc.47)



La famiglia vive in un appartamento condotto in locazione al canone mensile ridotto ad euro 712,16 (**doc. 4** contratto di affitto + fatture di pagamento gennaio, febbraio, marzo 2020) oltre spese condominiali (**doc. 5** bilancio condominiale consuntivo e bilancio preventivo).

La sig.ra [REDACTED], lavora presso [REDACTED], con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegata (**doc. 6** contratto di lavoro).

[REDACTED], maggiorenne, è iscritta al primo anno della facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna ed ha ad oggi contribuito al proprio mantenimento lavorando part-time per [REDACTED]. Dal 21.2.2020 (vedi pag. 17 del ricorso), si è dimessa per incompatibilità con gli orari scolastici.

[REDACTED] sono due studentesse liceali.

Dal 2015 [REDACTED] lavora per [REDACTED], con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato (**doc. 7** contratto di lavoro).

In data 22.2.2006, [REDACTED], unitamente ad altro socio, costituì la società [REDACTED] con sede in [REDACTED], con capitale sociale di euro 10.000, avente come oggetto sociale il trasporto di merci su strada conto terzi. In data 16.12.2014, [REDACTED] veniva nominato liquidatore della società che, in data 8.1.2015, veniva posta in scioglimento e liquidazione. In data 24.11.2017 e 13.6.2018, [REDACTED] vendeva integralmente le sue quote sociali come si evince dal certificato di Anagrafe Tributaria (**doc. 8** visura camerale anno 2015 e anno 2020 e **Doc. 28** anagrafe tributaria).

In data 6.11.2012, [REDACTED], unitamente ad altro socio, costituì un ulteriore società, la [REDACTED] con capitale sociale di euro 10.000, con oggetto sociale l'esecuzione per l'Italia e per l'estero, in conto proprio e per conto terzi, attività di logistica e trasporto merci. La società è in liquidazione ed il sig. [REDACTED] ne è il liquidatore. (**doc. 9** visura camerale del 2014 **doc.19** visura camerale del 2020).

In data 14.11.2001, [REDACTED] veniva nominato amministratore unico della società [REDACTED], che aveva come oggetto sociale la produzione, assistenza, consulenza e progetto di prodotti e servizi informatici nonché attività amministrativa, posta in scioglimento e liquidazione con atto del 4.7.2003 per volontà di tutti i soci e l'istante, in data 30.9.2003, veniva nominato liquidatore (**doc. 10** visura camerale).



Nel giugno 2009, la società [REDACTED] stipulava contratto di affitto di ramo di azienda con possibilità di riscatto (**doc. 11**, contratto di affitto di ramo di azienda).

In data 16.12.2014, a seguito dell'aumento dei costi fissi e della crisi del settore, così come riferito dallo stesso [REDACTED] già documentato nel bilancio societario 2013 (**doc. 12** bilancio societario 2013), la società [REDACTED] veniva posta in liquidazione (rif. doc. 8 visure camerali).

Nell'anno 2017, a seguito all'accertamento fiscale eseguito dall'Agenzia delle Entrate di [REDACTED] a carico della soc. [REDACTED] per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, venivano notificati allo [REDACTED] tre accertamenti fiscali a carico della società e tre conseguenti accertamenti fiscali a carico dell'istante da quest'ultimo impugnati (**doc.ti 13-14-15** ricorsi avverso gli accertamenti, doc.ti 2-3-4 del ricorso accertamenti fiscali a carico di [REDACTED]).

La soc. [REDACTED] veniva messa in liquidazione nell'anno 2018 (**Doc. 19**, visura camerale del 2020).

Anche questa società veniva fatta oggetto di accertamento fiscale e nell'anno 2018 veniva emesso a suo carico atto di accertamento per l'anno di imposta 2013 cui conseguiva atto di accertamento a carico dello [REDACTED] entrambi impugnati (**Doc.ti 20 e 21** ricorso [REDACTED] e ricorso promosso da [REDACTED]).

Gli accertamenti relativi alle due società sono ancora pendenti, come pure il giudizio tributario relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento a carico dello [REDACTED] derivante dall'accertamento notificato alla soc. [REDACTED] come si evince dai carichi pendenti Agenzia delle entrate. (**Doc.51**)

Il contenzioso dello [REDACTED] per gli accertamenti a suo carico derivanti dagli accertamenti notificati alla soc. [REDACTED] venivano definiti dall'istante con la cd. pace fiscale (**Doc. 22** ricevute di deposito domande e pagamenti maggio e agosto 2019 - rif. doc.8 del ricorso domande definizione agevolata anni 2012-2013).

Il sig. [REDACTED] è stato indagato per reati fiscali, ex art. 4 del D. lg.vo nr.74 del 2000 per il quali la Procura del Tribunale di Bologna ha chiesto l'archiviazione (**Doc.23** richiesta di archiviazione PM e relazione indagini).

Allo stato non risultano carichi pendenti a carico del sig. [REDACTED] (**Doc.24**, Casellario Giudiziale).

Nel 2018, [REDACTED] chiedeva ed otteneva la rottamazione di cartelle di pagamento relative a debiti verso la Prefettura di [REDACTED] (**Doc.26** rottamazione [REDACTED]) e della



Prefettura [REDACTED] (**Doc.25** Rottamazione [REDACTED]), Comune di [REDACTED], Regione Emilia Romagna e Camera di Commercio (**Doc.29** precisazione del credito di Agenzia Riscossione Emilia Romagna).

Preliminarmente all'esposizione delle valutazioni sostanziali riguardanti il contenuto della proposta avanzata dal ricorrente, si rappresenta che dalla documentazione esaminata e dalla situazione economica e patrimoniale del Debitore risulta che lo stesso non sia in grado di far fronte ai debiti personali e, alla luce della sua attuale occupazione di lavoratore dipendente, con retribuzione mensile media di circa euro 1.680 (**Doc.27** buste paga da luglio 2019 a marzo 2020), è prevedibile che non lo sarà neppure in un futuro prossimo, posto che già ora il suo reddito viene in massima parte destinato al pagamento dei debiti esistenti, primariamente verso l'Agenzia delle Entrate ed Enti territoriali (rif. doc.22 pace fiscale e rif. doc.25, 26 e 29 rottamazione). A questo si aggiunga il pignoramento dello stipendio eseguito da [REDACTED] (**Doc. 37** atto di pignoramento presso terzi e vedasi pag. 26 del ricorso).

Dall'esame di tutte le informazioni reperite, della documentazione prodotta ed esibita dal debitore, per il tramite del proprio difensore Avv. Elena Ceserani, si è di fatto appurato che la massa debitoria in capo al sig. [REDACTED] è tale per cui lo stesso si trova effettivamente in una condizione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, come definita dall'art. 6 della L.3/2012 (*situazione di perdurante squilibrio tra le*

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile).

Il sig. [REDACTED] si trova pertanto in una conclamata situazione di sovraindebitamento.

Il Debitore ha deciso di avvalersi di un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei creditori ai sensi dell'art. 7 L.3/2012, così come modificato dal D.L. 179/2012, al fine di provvedere al pagamento in misura ridotta del debito, attraverso l'impiego di parte del reddito da lavoro percepito, potendo contare sull'apporto significativo della moglie per il mantenimento della famiglia (**Doc. 30** buste paga della moglie e **Doc. 31** prospetto spese famiglia).

2.SCOPO E CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La presente relazione è stata redatta tenuto conto dei principi normativi di cui all'art.9 della legge n.3/2012 e, per quanto attiene al caso di specie, ha come finalità quella di indicare

- a) Il giudizio sulla completezza e attendibilità dei dati contenuti nella proposta e della documentazione depositata a corredo della domanda;



b) il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto.

Posto quanto precede, gli scriventi hanno effettuato un'indagine dei dati messi a disposizione dal debitore e reperiti dal Collegio.

Le condizioni di ammissibilità della procedura in esame sono soddisfatte.

Sotto il profilo oggettivo sussiste “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Sotto il profilo soggettivo il ricorrente rispetta i dettami previsti dall'art. 7 c.2 della legge n. 3 del 2012 in quanto:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo 2° della Legge sul sovraindebitamento. Il debitore ha presentato, con l'assistenza del proprio difensore, una proposta di accordo ai creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, al procedimento di cui al capo 2° della Legge sul sovraindebitamento, come dallo stesso dichiarato;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge sul sovraindebitamento;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale mostrando un atteggiamento collaborativo al fine di risolvere la propria situazione debitoria.

3.SINTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Le obbligazioni assunte dal debitore, oggetto della proposta di accordo, derivano dal ruolo di socio e amministratore della soc. [REDACTED] in liquidazione e [REDACTED] in liquidazione, cui sono conseguiti gli accertamenti fiscali dell'Agenzia delle entrate, opposti con l'assistenza dello studio commerciale dott.ssa [REDACTED] (**Doc. 16** lettera di incarico, note, precisazione credito) e con l'intervento in sede penale dallo studio legale Avv. [REDACTED] (**Doc. 17** precisazione credito e doc.29 del ricorso - parcelle), nonché dalle garanzie personali prestate alle banche per finanziare le predette società (**Doc.32** Centrale Rischi). Il debitore intende comporre la crisi da sovraindebitamento destinando una parte del reddito che percepisce dal lavoro dipendente.



Il sig. [REDACTED] percepisce un reddito medio mensile di circa euro 1.680 (rif. doc. 27 buste paga) che in parte è già destinato al pagamento di debiti verso Agenzia delle Entrate per la pace fiscale accordata per i redditi dell'anno 2014 (v. pag. 8 del ricorso) e al pagamento delle cartelle rottamate (rif. doc.29, 25, 26) e in parte è destinato alle spese di mantenimento proprio e della propria famiglia (rif. doc. 31 pag.1).

Alle spese familiari contribuisce anche la moglie, [REDACTED], titolare di un reddito da lavoro dipendente (rif. doc. nr. 6 e nr.30).

Il Sig. [REDACTED] non risulta proprietario di alcun autoveicolo (**Doc. 34** visura PRA).

L'istante è proprietario della quota di 1/9 di immobile acquisito per successione del padre (**Doc.35** dichiarazione di successione, **Doc. 36** visure catastali).

Il ricorrente ha dichiarato di non aver compiuto atti dispositivi del patrimonio nell'ultimo quinquennio (vedi pag. 7 del ricorso).

La liquidità per far fronte all'esposizione debitoria complessivamente maturata, verrà rinvenuta dai redditi da lavoro dipendente con le seguenti modalità (vedi pag. 27 del ricorso): *-in unica soluzione l'intera somma accantonata da luglio 2019, che verrà liberata dal pignorato dello stipendio in corso, anche con pagamento diretto tramite il datore di lavoro, entro 30 giorni dall'omologazione dell'accordo,*

-dal mese successivo all'accordo, entro 30 giorni dall'omologazione, anche con pagamento diretto tramite il datore di lavoro, una rata mensile di euro 450 da suddividere tra i tutti i creditori fino all'integrale estinzione della somma proposta di euro 27.837,10, divisa in proporzione tra i vari creditori, in circa ad oggi 54 mesi, ma con ulteriore riduzione, tenuto conto dei tempi di tutta la presente procedura.

Ipotizzando che il pagamento della somma accantonata vada interamente a beneficio di [REDACTED] e che la prima rata di 450 vada all'Ader a integrale saldo di quanto offerto e quanto in eccesso in proporzione agli altri creditori istituzione e comunque fino all'estinzione del debito di 27.837,10.

Posto che tutti i creditori prededucibili e privilegiati vengono declassati a creditori chirografari, il sig. [REDACTED] offre ai creditori il pagamento nelle seguenti percentuali:

- I crediti dell'Agenzia delle Entrate nella misura del 9%, tenuto conto dei versamenti già eseguiti in adempimento della pace fiscale;
- I crediti vs professionisti: nella misura del 2,5% (avv. [REDACTED]) e del 3% (dott.ssa [REDACTED], Avv. [REDACTED] che rinuncia alla prededuzione, nella misura del 90%;



- I crediti vs Direzione Provinciale del Lavoro di [REDACTED], Regione Emilia Romagna, Tribunale di [REDACTED], Agenzia Riscossione per Aggi, Comune di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nella misura del 5%;
- [REDACTED] (creditore procedente **Doc. nr. 37** pignoramento presso terzi) nella misura del 13,5%;
- [REDACTED] e [REDACTED], ora [REDACTED], nella misura del 10%.

La proposta di accordo esclude:

- i debiti verso l'Agenzia delle Entrate derivanti da accertamento relativo alla [REDACTED] in liquidazione, per i redditi dell'anno 2014, definiti con pace fiscale;
- i debiti verso l'Agenzia delle Entrate derivanti dagli accertamenti relativi alla soc. [REDACTED] in liquidazione per i quali è ancora pendente contenzioso tributario avanti alla Commissione Tributaria di Bologna;
- i crediti relativi alle cartelle ammesse alla rottamazione.

La proposta è indirizzata ai seguenti creditori:

-CREDITORI PER DEBITI DEL RICORRENTE ISCRITTI A RUOLO E NOTIFICATI DALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Parte significativa del debito è rappresentato da tributi erariali (anche se solo parzialmente considerati, come sopra evidenziato), contributi previdenziali, altre imposte locali e contravvenzioni al codice della strada, iscritti a ruolo e rientranti in cartelle notificate dall'agente della riscossione, come da precisazione del credito del gennaio 2020 (rif. doc. nr.29)

Gli Enti creditori interessati all'accordo sono i seguenti:

- Regione Emilia Romagna
- Comune di [REDACTED]
- Direzione provinciale del lavoro di [REDACTED]
- Tribunale [REDACTED]

-CREDITORI PER DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI DEL RICORRENTE NON ANCORA ISCRITTI A RUOLO LIQUIDATI O DA LIQUIDARE PERCHE' DEFINITI CON PACE FISCALE RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI [REDACTED]

Oltre ai debiti già iscritti a ruolo e trasmessi dall'Agente della Riscossione, dalle verifiche del Collegio scrivente presso l'Agenzia delle Entrate e dalle informazioni assunte dal ricorrente, sono emersi ulteriori debiti verso l'Amministrazione finanziaria per imposte dirette e indirette:



- avviso di accertamento nr. [REDACTED] per l'anno d'imposta 2012, relativo al contribuente con importo contestato di Euro 85.213,80 (rif. allegato 2 del ricorso avviso di accertamento pag. 15\15);
- avviso di accertamento nr. [REDACTED] per l'anno d'imposta 2013, relativo al contribuente in oggetto, con importo contestato di euro 39.794,04 (rif. allegato 3 del ricorso avviso di accertamento pag.13\16).

-CREDITORI PER DEBITI DEL RICORRENTE VERSO ISTITUTI DI CREDITO E FINANZIARIE

I creditori interessati dalla proposta sono i seguenti:

- [REDACTED] (rif.doc.37 pignoramento e nr. 45 precetto derivante da decreto ingiuntivo nr.6277\18 emesso dal Tribunale di Bologna il 28.11.2018, notificato a [REDACTED] in qualità di garante);
- [REDACTED], proveniente da [REDACTED], la quale ha affidato a [REDACTED] il mandato di Service (**Doc.38** precisazione del credito, credito derivante da fidejussione in favore di [REDACTED]);
- [REDACTED] (**Doc. 39** precisazione del credito);
- [REDACTED] (**Doc. 40** precisazione del credito con allegati dai quali si può desumere che la posizione debitoria deriva da [REDACTED] con fidejussori [REDACTED], [REDACTED]).

-CREDITORI PER DEBITI DIVERSI

- Dott.ssa [REDACTED] (cfr doc. 16)
- Avv. [REDACTED] (cfr doc.17)
- Avv. [REDACTED] (cfr doc. 18)
- [REDACTED] quale cessionario di [REDACTED] (**Doc. nr. 41** precisazione del credito)

**4.AMMONTARE DEI DEBITI MATURATI IN CAPO A [REDACTED]
INTERESSATI DALL'ACCORDO**

Il seguente prospetto riepiloga in maniera esaustiva la situazione debitoria del sig. [REDACTED] oggetto dell'accordo, in base ai dati accertati dal Collegio che in parte differiscono con quelli indicati dall'istante.

AGENZIA ENTRATE

-Agenzia Entrate [REDACTED]

Anno 2012 (all.2 del ricorso pag. 12 dell'accertamento)



85.213,80 dedotti versamenti per euro 7.377,60 (all.22 del ricorso) = euro **77.836,20**

Anno 2013(all.3 del ricorso pag. 13 di 16 dell'accertamento)

39,794,04 dedotti versamenti per euro 3.512,24 (all.22 del ricorso) = euro **36.281,80**

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI

-Dire. Prov.le del Lavoro [REDACTED] (rif. doc.42 pag. 6 e 7) = euro **5.455,49**

-Agenzia Riscossioni Aggio [REDACTED] =euro **434,21**

-Regione Emilia Romagna

cartelle [REDACTED] (Doc. 42 pag.15-16)

e cartella nr. [REDACTED] (Doc. 43) = euro **980,30**

-Agen. Ent.Risc. aggio [REDACTED] = euro **55,48**

-Tribunale di [REDACTED] pesa di giustizia (Doc.44) = euro **155,88**

-Agenzia Riscossioni Aggio [REDACTED] = euro **1,50**

ALTRI ENTI PUBBLICI

-Comune di [REDACTED] Polizia Municipale (doc. 31 del ricorso) = euro **257,10**

BANCHE

- [REDACTED] (rif.doc.37 e 45) = euro **55.046,21**

- [REDACTED] (rif. doc. 39) ora FBS gruppo IFIS = euro **23.264,99**

- [REDACTED] (doc.38) = euro **85.914,49**

FINANZIARIE

- [REDACTED] = euro **4.066,82**

ALTRO

-Professionista Dott.ssa [REDACTED] (doc.16) = euro **19.476,08** -

Professionista Avv. [REDACTED] (doc.17) = euro **6.978,40**

-Professionista Avv. [REDACTED] (doc.18) = euro **9.008,48**

- [REDACTED] = euro **125,83**

TOTALE DEBITI EURO 325.339,26

5.VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA E NEI DOCUMENTI ALLEGATI

Nell'espletamento dell'incarico gli scriventi Gestori hanno fatto riferimento alla proposta di accordo, alla documentazione ivi allegata, nonché alla ulteriore documentazione messa a



disposizione dal Debitore proponente e alla documentazione pervenuta a seguito della circolarizzazione ai creditori.

Si è inoltre esaminato estratto di ruolo aggiornato da parte di Agenzia Riscossione, INPS, INAIL, Carichi pendenti Agenzia delle Entrate, Uffici tributi degli Enti Locali e la situazione debitoria aggiornata, quale risulta alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.

Sono stati acquisite le visure catastali e ipocatastali (rif. doc. nr.36), la visura del PRA (**Doc. 34**), le visure camerali, l'anagrafe tributaria (rif. doc.28), visura protesti (**Doc. 33**).

Sono stati acquisiti il certificato dei carichi pendenti ed il casellario giudiziale. (**Doc. 24**)

E' stato richiesto certificato di residenza e stato di famiglia (**Doc.47**), nonché codice fiscale (**Doc.nr.48**)

Sono state acquisite le precisazioni dei crediti da parte dei creditori interessati all'accordo con esclusione di Agenzia delle Entrate che non ha dato riscontro alla richiesta.

Si è acquisito certificato anagrafe tributaria (doc. 28 anagrafe tributaria).

Sono stati esaminati gli estratti conto prodotti da [REDACTED], richiesti per gli ultimi cinque anni.

E' stata acquisita l'autocertificazione della sig.ra [REDACTED].

Il sig. [REDACTED] ha personalmente sottoscritto tutti i prospetti relativi alla sua posizione debitoria.

6.CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Come accennato in premessa, le cause del sovraindebitamento sono da ricercare nell'andamento progressivamente negativo della gestione delle soc. [REDACTED] già a partire dall'anno 2013, come si evince dal bilancio societario 2013 depositato (rif. doc. 12 bilancio societario 2013), verosimilmente a causa dell'aumento dei costi fissi correlati alla stipula del contratto di affitto di ramo di azienda del giugno 2009 (rif. doc. 11 contratto di affitto di ramo di azienda) e alla notoria crisi del settore che hanno determinato la cessazione dell'attività commerciale.

A questo si aggiunga l'accertamento fiscale personale derivante dall'accertamento fiscale a carico delle predette società di cui il debitore era socio e amministratore (rif. doc.ti 2,3,4,13,14,23 ricorso atti di accertamento notificati e visure camerali) a causa del quale si è venuta a determinare una grave situazione di indebitamento.



7. INCAPACITA DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

A seguito della messa in liquidazione delle società, come innanzi detto il sig. [REDACTED] ha trovato lavoro come dipendente con contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile di euro 1.680.

La sua attuale capacità di reddito non gli permette di pagare interamente i debiti contratti nel passato e quelli conseguenti all'accertamento fiscale sopra richiamato, ma il Debitore è in grado, con sacrifici - anche imposti ai familiari - di pagare almeno parzialmente i debiti contratti.

Per far fronte alle obbligazioni assunte il signor [REDACTED] mette a disposizione buona parte del proprio reddito da lavoro considerando che oltre alla somma offerta ai creditori interessati all'accordo, proseguirà il pagamento delle rate per la rottamazione e per la pace fiscale 2014 e il rimanente sarà destinato alle esigenze familiari.

L'istante mette a disposizione dei creditori la somma complessiva di euro 27.837,10 da corrispondere nei 54 mesi successivi alla omologa, come segue:

- entro 30 giorni dalla omologa, 3.200 euro circa, accantonata dal datore di lavoro per effetto del pignoramento presso terzi eseguito nei suoi confronti da [REDACTED] con atto di pignoramento ed iscritto a ruolo a [REDACTED] del 2019 Tribunale di Bologna, esecuzioni mobiliari, GE dott.ssa Alessandra Pagnini, prossima udienza 26.6.2020 (rif. all. 37 verbale di pignoramento);
- dal mese successivo all'accordo, entro 30 giorni dall'omologazione, versamenti mensili di euro 450,00 fino alla concorrenza complessiva dell'importo di euro 27.837,10 comprensivo di quanto corrisposto alla procedura per gli accantonamenti successivi al pignoramento.

Dal canto suo la moglie del debitore, con il proprio reddito, provvederà alla maggior parte delle spese di mantenimento della famiglia.

8. AZIONI DEI CREDITORI NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

Allo stato risulta che il Debitore ha subito azione esecutiva e precisamente pignoramento di 1/5 dello Stipendio, da parte di [REDACTED] che vanta il credito di euro 55.046,21, comprensivo delle spese legali, come da precisazione del credito (rif. doc. 45 precisazione credito [REDACTED]).

Detta azione esecutiva è iscritta a [REDACTED] Tribunale di Bologna, GE dott.ssa Pagnini, prossima udienza al 26 Giugno 2020 fissata per l'assegnazione delle somme (rif. allegato 19 ricorso -verbale di rinvio udienza di esecuzione presso terzi).



Ad oggi il terzo datore di lavoro ha accantonato la somma di circa 3.200 euro che il Debitore, nella proposta di accordo, mette a disposizione di tutti i creditori pur prevedendo che l'intera somma costituisca il primo pagamento in favore del creditore procedente.

9.ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Il sig. [REDACTED] ha dichiarato di non aver compiuto nessun atto di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni.

Nel 2017 l'istante ha ricevuto in eredità, a seguito del decesso del padre, l'9 di un immobile ed euro **45.440,84**, accreditati sul conto corrente personale [REDACTED], con due bonifici bancari (euro 11.179,19 accreditati il 3.11.2017, euro 34.261,65 accreditati il 20.11.2017 **Doc.49** estratti conto).

Dall'esame dell'Anagrafe Tributaria (rif. doc. nr.28) e dall'esame dei conti correnti (rif. doc.49 e **Doc.50**), è emerso che [REDACTED] ha eseguito le seguenti disposizioni: **I)** bonifici bancari a favore della moglie per un totale di **euro 25.325** (euro 2.150 il 23.11.2017; euro 800 il 23.11.2017; euro 1.700 in data 12.6.2018; euro 4.975 ed euro 15.700 con nr.2 bonifici di euro 7.850 ciascuno in data 21.11.2018).

II) In data 24.11.2017 ha ceduto quote societarie di [REDACTED] in liquidazione, per il valore di euro 1.200, in favore di [REDACTED];

III) In data 13.6.2018 ha ceduto le rimanenti quote societarie di [REDACTED] in liquidazione, per il valore di euro 968, in favore di [REDACTED].

IV) Dal 2017 esegue versamenti in favore della moglie, con bonifici bancari dal conto corrente cointestato, di circa euro 1.000 al mese.

-Quanto alle donazioni di denaro in favore della moglie, quest'ultima ha dichiarato (rif. doc. 31 pag. 3) che le somme ricevute dal marito sono state impiegate esclusivamente per le spese della famiglia.

Dagli estratti conto della sig.ra [REDACTED] (**Doc. 46**), risulta che quest'ultima ha corrisposto a sua volta al marito la somma di euro **12.550** (bonifici del: 30.8.2019 euro 1950; 30.8.2019 euro 860; 31.5.2019 euro 1.450; 16.10.2019 euro 2.620; 29.11.2019 euro 2840; 28.2.2020 euro 2.830) che [REDACTED] riferisce di averli impiegati per il pagamento dei versamenti relativi alla c.d. pace fiscale (euro 11.261) oltre alla c.d. rottamazione (per euro 343,21).



Si ritiene evidente che su questa somma non possa ravvisarsi alcun intento fraudolento poiché le somme sono state utilizzate per il pagamento di un debito.

-Quanto al residuo corrisposto alla moglie e a sua unica disposizione, euro **12.775** (25.325 – 12.550 somma restituita al marito), nonché i versamenti di euro 1.000 mensili, si ritiene verosimile che, sulla base della documentazione presentata ed in particolare delle spese necessarie alla famiglia Sternini, le stesse siano state impiegate dal 2017 ad oggi per le esigenze della famiglia.

-Quanto alla vendita delle quote societarie in favore del sig. Bartera, stante l'esiguità delle somme riscosse e la situazione economica della società Net Logistics srl in liquidazione ceduta, si ritiene che gli atti dispositivi non abbiano avuto finalità distrattiva del patrimonio in danno dei creditori.

10.ESAME DELL'ACCORDO. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine del perfezionamento della propria relazione e di conseguenza dell'accordo per la composizione della crisi, i Gestori sono tenuti ad esprimere un giudizio sulla completezza ed attendibilità dei documenti richiesti dalla normativa di riferimento (L.3/2012).

Ciò posto si rileva che

-è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria, dai Pubblici Uffici e dalle banche dati, oltre a quelli messi a disposizione dai creditori e dal Debitore;

-i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal Debitore e dal consulente legale, Avv. Elena Ceserani, consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione che l'istante ha prodotto;

-il patrimonio del Debitore è costituito dalla quota di proprietà di 1/9 di immobile sito in [REDACTED], destinato a magazzino, stimato complessivamente in euro 98.000

(rif. doc. nr. 21 bis all. al ricorso perizia giurata)

Non parrebbero sussistere motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale agli scriventi che possano far intendere che il rapporto di lavoro del Debitore, stipulato a tempo indeterminato, debba interrompersi anzitempo, o che non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dell'accordo come proposto ai creditori.



Gli scriventi Gestori hanno esaminato tutta la documentazione fornita e reperita, che ritengono attendibile e idonea ed hanno verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati.

11.GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' DELL'ACCORDO

Con riferimento a quanto descritto nel precedente paragrafo 3, nella presente sezione viene fornita specifica indicazione dell'accordo che il Debitore intende presentare ai creditori.

La proposta di accordo prevede il pagamento in misura ridotta dei creditori mediante il versamento in unica soluzione delle somme accantonate dal datore di lavoro alla notifica del pignoramento presso terzi, notificato da [REDACTED] e che ad oggi ammontano a circa euro 3.200, oltre al versamento di n.54 rate dell'importo di euro 450,00 ciascuna, con decorrenza 30 giorni dalla omologazione dell'accordo per la somma complessiva di euro 27837,10. L'accoglimento del piano proposto, permette il pagamento parziale a tutti i creditori nelle percentuali che di seguito andremo a specificare.

Il rigetto del piano determinerebbe la prosecuzione dell'azione esecutiva di [REDACTED], con l'accantonamento di 1/5 dello stipendio del Debitore, pari a euro 288 circa mensili, sino alla copertura integrale del credito per cui ha proceduto, pari ad euro 55.046,21 oltre interessi e tutti gli altri creditori non avrebbero beni utili su cui soddisfare l'intero credito, prospettandosi solo un recupero parziale in misura pari o inferiore alle percentuali proposte in ricorso dal Debitore ed in tempi più lunghi.

Per l'esame specifico dell'accordo proposto dal sig. [REDACTED], occorre in primo luogo osservare che l'istante esclude i debiti derivanti da accertamento fiscale relativi alla società [REDACTED] relativo all'anno di imposta 2014 che rimangono definiti con pace fiscale e che il debitore continuerà a pagare sino alla sua estinzione (rif. pag. 8 ricorso e rif. doc. 8 ricorso domanda e accettazione pace fiscale 2014).

Sono parimenti esclusi i debiti verso Agenzia delle Entrate ancora *sub judice* e che conseguono all'accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate [REDACTED] a carico del Sig. [REDACTED], derivante dall'accertamento a carico della soc. [REDACTED].

Sono altresì esclusi i debiti oggetto di rottamazione (rif. doc. 29 precisazione credito Agenzia Riscossioni).



12.CRITICITA'

D)

III) Dal certificato di Anagrafe Tributaria, il valore dichiarato all'immobile caduto in successione è indicato in euro 110.000.

La perizia dell'immobile prodotta da [REDACTED] (doc. nr.21 bis allegato al ricorso) indica il valore in euro 98.000.

Il collegio ha acquisito il valore dell'immobile con i valori OMI (**Doc. 48**) che si discosta considerevolmente con i valori suddetti, tuttavia, dagli allegati alla perizia del 27.11.2017, si ritiene plausibile il valore assegnato dal perito essendo l'immobile in un cattivo stato di conservazione sia nella parte strutturale che negli infissi così come descritto in perizia e rappresentato nelle fotografie allegate, inoltre il mercato immobiliare dal 2017 ad oggi, tenuto altresì conto delle conseguenze che deriveranno dall'emergenza Covid in atto, non può dirsi in crescita.

IV) Qualora l'esito del giudizio, attualmente pendente avanti alle autorità giudiziarie, per la posizione personale di [REDACTED] come amministratore di [REDACTED], dovesse essere negativa, la sua situazione economica potrebbe subire un peggioramento. E' pur vero che con sentenza nr. 316, deposita il 21.11.2019, la commissione Tributaria di [REDACTED] ha accolto parzialmente il ricorso promosso dalla società [REDACTED] (doc.nr.24 allegato al ricorso) avverso gli atti di accertamento da cui sono derivati gli accertamenti personali a carico di [REDACTED] e ciò fa deporre per il probabile esito positivo del ricorso da quest'ultimo presentato.



V) Il sig. [REDACTED] è cointestatario con la moglie di un conto corrente presso [REDACTED], fusa con il gruppo [REDACTED], con iban [REDACTED] sul quale vengono accreditati i suoi stipendi.

Dal 2017 in poi, con scadenza quasi mensile, da questo conto corrente vengono eseguiti bonifici bancari di circa 1.000 euro ciascuno in favore della moglie.

Seppure l'istante ha dichiarato (doc.nr. 31 pag.2) di eseguire questi versamenti come contributo per le spese di famiglia, a parere dello scrivente collegio, trattandosi di conto corrente cointestato con la moglie, non sussiste motivo alcuno per continuare ad effettuare questi trasferimenti di denaro.

VI) Dall'esame del conto corrente personale [REDACTED], sul quale è confluito il versamento di euro 45.440,84 a titolo di successione, risultano ingenti prelievi in contanti come segue:

- due prelievi in contanti di euro 500 ciascuno per un totale di euro 1.000 il 26.11.2017
- prelievo in contanti di euro 480 in data 2.12.2017
- prelievo in contanti di euro 1.490 in data 5.12.2017
- prelievo in contanti di euro 500 ciascuno per un totale di euro 1.000 l'8.12.2017
- prelievo in contanti di euro 250 il 9.12.2017
- prelievo in contanti di euro 500 e di euro 290 per un totale di euro 790 il 20.12.2017
- prelievo in contanti di euro 490 il 22.12.2017
- prelievo in contanti di euro 1.250 in data 2.2.2018
- prelievo in contanti di euro 490 in data 28.5.2018
- prelievo in contanti di euro 1.980 in data 12.6.2018
- prelievo in contanti di euro 1.440 in data 18.7.2018
- prelievo in contanti di euro 250 e di euro 410 per un totale di euro 660 in data 22.7.2018
- prelievo in contanti di euro 250 e di euro 240 per un totale di euro 490 in data 27.7.2018
- prelievo in contanti di euro 500 in data 2.8.2018
- prelievi in contanti di euro 250 ciascuno per un totale di euro 500 in data 3.8.2018
- due prelievi in contanti di euro 250 ciascuno oltre ad un prelievo di euro 240 per un totale di euro 740 in data 4.8.2020
- prelievo in contanti di euro 500 in data 20.08.2018

Totale 14.050 prelevati in nove mesi - da fine anno 2017 ad agosto 2018- di cui l'istante non ha fornito spiegazione in merito all'impiego.



VII) Rispetto ai rapporti finanziari risultanti dall'Anagrafe Tributaria, sono stati forniti unicamente gli estratti conto di [REDACTED] e [REDACTED].

VIII) I gestori hanno potuto accertare che debiti dichiarati dall'istante verso Banche\Finanziarie corrispondono con quanto emerge dalla Centrale Rischio e con gli atti del procedimento esecutivo.

La verifica non si è ampliata ai contratti poiché non pervenuti, ciò nonostante, si è potuto accertare, attraverso la documentazione prodotta, l'entità dei debiti.

IX) Sarà cura del Debitore depositare la dichiarazione dei redditi \ CUD relativa ai redditi anno 2016.

13. PIANO DI PAGAMENTO PROPOSTO DAL DEBITORE

L'ammontare complessivo dei debiti maturati in capo al sig. [REDACTED], come sopra specificato al punto 4, ammonta ad **325.339,26**

L'accordo proposto dal sig. [REDACTED], prevede il pagamento dei creditori, in misure percentuali diverse, dal 2,5 al 90 per cento.

Non coincidendo esattamente gli importi indicati dal Debitore con quelli rilevati dai gestori, le percentuali come da questo proposte, non vengono ulteriormente riprodotte, dandosi atto unicamente degli importi che [REDACTED] intende corrispondere ai suoi creditori, secondo quanto indicato nell'allegato 22 del ricorso.

Il pagamento avverrà con addebito dallo stipendio, a maggiore garanzia di adempimento, nella misura di seguito indicata:

ad Agenzia entrate

per l'anno 2012, la somma di **205,80**

per l'anno 2013 la somma di **36,82**

Agenzia Entrate riscossione

Direzione Prov.le Lavoro [REDACTED] **272,78**

Regione Emilia Romagna **49,31**

Tribunale [REDACTED] **7,79**

Ag. Risco. EVR Aggio **24,27**

Altri enti pubblici

Comune di [REDACTED] **12,86**

Banche



██████████	7.238,03
████████████████████	2.326,50
██████████	8.591,45
Finanziarie	
██████████	203,34
Altri creditore	
Dott.ssa ██████████	584,28
Avv. ██████████	8.107,63
Avv. ██████████	169,96
████████████████████	6,29
Per un totale di euro	27.837,10

Oltre ad euro 200 (in prededuzione) a titolo di imposta di registro del decreto di omologa ed eventuali spese di procedura (anche per pubblicità) e con esclusione del compenso dell'OCC che il debitore si è impegnato a corrispondere direttamente.

La percentuale dell'attivo messo a disposizione dal debitore a favore dei creditori corrisponde all' 8,56% del totale dei suoi debiti.

Depone a favore del debitore che il debito di Agenzia delle Entrate è al netto di quanto già corrisposto dallo [REDACTED] euro 10.889,84 (euro 7.377,60 per gli accertamenti dei redditi 2012 su un totale di 85.213,80, oltre ad euro 3.512,24 per gli accertamenti dei redditi 2013 su un totale di 39.794,04), e che l'accertamento per l'anno 2014 sarà integralmente pagato.

Non sono indicate spese in prededuzione in quanto l'OCC risulta già interamente pagato, fatto salvo l'eventuale maggiore importo che dovesse essere proposto ai creditori nel corso della presente procedura, oggi prospetta nella misura sopra detta.

L'Avv. Elena Ceserani che ha assistito l'istante nella presente procedura, ha all'evidenza acconsentito al proprio inserimento tra i creditori in chirografo, con una riduzione del proprio compenso del 10%.

Con riferimento ai termini di esecuzione della proposta, il Debitore ha previsto il pagamento della somma offerta, entro 54 mesi dall'omologa dell'accordo.

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni acquisite, riscontrata la sostanziale rispondenza dei dati contenuti nella proposta, la completezza ed attendibilità della documentazione esaminata e depositata a corredo della domanda, i sottoscritti Gestori ritengono che la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dal sig. [REDACTED], pur con l'alea che accompagna ogni



previsione di eventi futuri, possa ragionevolmente ritenersi attendibile ed attuabile, pur rilevando le possibili criticità come di seguito illustrate.

14.GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DELL'ACCORDO PER I CREDITORI

La proposta avanzata ai propri creditori da parte del sig. [REDACTED] risulta, ex ante, più conveniente per la massa creditoria rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio, costituito dall'unico immobile di proprietà.

Il valore dell'immobile di cui il Debitore è comproprietario per la quota di 1/9, come pervenuto in successione del padre dell'istante (rif. doc.36 visura catastale e rif. doc.35 voltura catastale e denuncia di successione), può essere desunto applicando i valori della perizia giurata ed apportando un'opportuna riduzione di valore in ragione dell'aggredibilità della sola quota del Debitore e un'ulteriore riduzione in ragione delle spese di procedura per la vendita forzata (dovendosi al riguardo tenere conto dei tempi e dei costi della procedura, senza contare l'alea dell'asta e i conseguenti eventuali ribassi).

Detto questo, il valore della quota immobiliare può essere calcolata come segue: $10.888,88 (1/9 \text{ del valore}) - \text{riduzione per } 20\% \text{ del suo valore } (2.177,77) = 7.900 - \text{riduzione per spese di procedura (circa } 2.000) = 5.900$.

I creditori interessati all'accordo proposto dovrebbero inoltre concorrere anche con i creditori esclusi.

Il TFR di cui potrebbe godere in futuro il sig. [REDACTED] non è di importo significativo, posto che ha iniziato a lavorare come dipendente solo nell'agosto del 2015 e comunque trattasi di retribuzione che allo stato non è esigibile, né a disposizione del ricorrente.

In conclusione, il Collegio ritiene che l'accordo proposto, pur prevedendo la soddisfazione parziale dei creditori, sia per gli stessi più vantaggioso rispetto alla liquidazione dell'intero patrimonio.

15.CONCLUSIONI

Il fine della presente relazione è di rendere un giudizio obiettivo circa la probabilità di realizzazione della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, basato sugli strumenti della tecnica professionale. Ciò al fine di verificare la ragionevolezza



degli impegni assunti dal Debitore, la fattibilità dell'accordo e di esprimersi in merito alla probabile convenienza per i creditori.

Sulla base della documentazione ricevuta, nonché delle informazioni assunte, i sottoscritti [REDACTED], come da atti di nomina dell'OCC costituito presso l'Ordine degli avvocati di Bologna VISTA

La proposta di accordo presentata dal sig. [REDACTED] ai sensi dell'art. 7 Legge 3/2012

VERIFICATA

La veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili

Ai sensi dell'art. 7 L.3/2012, in ordine alla probabile convenienza dell'accordo per i creditori si ritiene che il pagamento che, in questa sede, viene offerto ai creditori è preferibile all'alternativa liquidatoria

ATTESTANO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 L.3/2012, la attendibilità e fattibilità dell'accordo proposto dal sig. [REDACTED]

Si resta a completa disposizione del Tribunale e del Signor Giudice Delegato per qualsivoglia chiarimento o necessità di integrazione della presente relazione.

Allegati:

- 1) Conferimento incarico ed accettazione [REDACTED];
- 2) Accettazione incarico avv. [REDACTED];
- 3) Codice fiscale e Patente [REDACTED];
- 4) Contratto di affitto abitazione e fatture gennaio\febbraio\marzo 2020;
- 5) Bilancio condominiale consuntivi e bilancio preventivo 2020;
- 6) Contratto di lavoro [REDACTED];
- 7) Contratto di lavoro [REDACTED];
- 8) Visura camerale [REDACTED] del 2020 e del 2015;
- 9) Visura camerale [REDACTED] 2014;
- 10) Visura camerale [REDACTED];
- 11) Contratto affitto d'azienda [REDACTED];
- 12) Bilancio [REDACTED] anno 2013



- 13) Ricorso [REDACTED] anno 2012 per accertamento [REDACTED]
- 14) Ricorso [REDACTED] anno 2013 per accertamento [REDACTED]
- 15) Ricorso [REDACTED] anno 2014 per accertamento [REDACTED]
- [REDACTED] Precisazione credito dott.ssa [REDACTED]
- 17) Precisazione credito avv. [REDACTED]
- 18) Precisazione credito avv. [REDACTED] i
- 19) Visura camerale [REDACTED] 2020
- 20) Ricorso 2013 [REDACTED]
- 21) Ricorso 2013 [REDACTED] per [REDACTED]
- 22) Pagamenti pace fiscale
- 23) Richiesta PM archiviazione
- 24) Casellario giudiziale
- 25) Rottamazione [REDACTED]
- 26) Rottamazione [REDACTED]
- [REDACTED] Buste paghe da luglio a marzo 2020 di [REDACTED]
- 28) Anagrafe Tributaria
- 29) Precisazione credito Agenzia Riscossione
[REDACTED] Cedolini da gennaio a marzo 2020 [REDACTED]
- 31) Prospetti spese famiglia e autocertificazioni
- 32) Centrale Rischi
- 33) Visura Protesti
- 34) Visura PRA
- 35) Voltura catastale e denuncia di successione
- 36) Visura catastale
- 37) Pignoramento presso terzi
- [REDACTED] Precisazione credito [REDACTED]
- 39) Precisazione credito [REDACTED];
- 40) Precisazione credito [REDACTED];
- 41) Precisazione credito [REDACTED]
- 42) Estratto di Ruolo [REDACTED];
- 43) Cartella bollo auto 2017;
- 44) Estratto di Ruolo [REDACTED];
- 45) Precisazione credito [REDACTED] e precetto;



46) 46) Versamenti da [REDACTED];

47) Certificato di residenza e stato di famiglia [REDACTED];

48) Quotazione OMI;

49) Estratti conto corrente ING DIRECT Sternini Michele

50) Estratti conto corrente BPER/UNIPOL cointestato Sternini /Ilaria Roli

51) Carichi pendenti Agenzia delle Entrate Bologna, 16 Maggio 2020

I Gestori

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

